

V.

TORNATA DELL' 8 DICEMBRE 1904

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

Sommario. — *Proposta del senatore Di Sambuy in ordine alla votazione delle Commissioni permanenti di istruzione e di accusa dell'Alta Corte di giustizia, alla quale aderiscono i senatori Pisa e Melodia — Annunzio di interpellanza — Comunicazione relativa alla salute di S. A. R. la Duchessa di Aosta — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Nomina di scrutatori — Il senatore Vidari svolge un'interpellanza al ministro della pubblica istruzione per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per far cessare l'abuso delle anticipate ferie universitarie e degli esami fuori delle sessioni ordinarie — Risposta del ministro della pubblica istruzione e replica dell'interpellante — L'interpellanza è esaurita — Comunicazione del Presidente — Rinvio di un'interpellanza del senatore Odescalchi al ministro degli affari esteri — Annunzio e ritiro di un'interpellanza del senatore Scialoja al ministro della pubblica istruzione — Chiusura di votazione — Il senatore Maragliano svolge un'interpellanza al ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda di ripristinare nei regolamenti universitari l'osservanza alle vigenti leggi sulla pubblica istruzione — Risposta del ministro della pubblica istruzione e replica del senatore Maragliano — L'interpellanza è esaurita — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri della marina e della pubblica istruzione.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Proposta del senatore Di Sambuy in ordine alla votazione delle Commissioni permanenti di istruzione e di accusa dell'Alta Corte di giustizia.

DI SAMBUY. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAMBUY. Signor presidente, non solo per guadagnare tempo e per accelerare le numerose nomine che ancora ci rimangono a fare,

ma per seguire un'antica consuetudine del Senato, faccio la proposta formale che le nomine, delle quali è cenno al n. 2 dell'ordine del giorno, e cioè della Commissione permanente di istruzione, e della Commissione permanente d'accusa dell'alta Corte di giustizia, siano fatte dal presidente. (*Benissimo*).

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Avevo domandato di parlare per dire ciò che ha detto il senatore Di Sambuy. Mi permetto di aggiungere un'altra considerazione, ed è che alle tradizioni e all'acceleramento bisogna aggiungere, io credo, che questo sia il primo atto con cui il Senato mostra la sua deferenza all'illustre uomo chiamato dalla Corona a presiederci. (*Bene*).

PISA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Il mio pensiero era identico a quello dei colleghi che mi hanno preceduto, di modo che non mi resta che associarmi pienamente alla proposta fatta dagli onorevoli preopinanti, perchè corrisponde ad una giusta, vecchia consuetudine del Senato, e nello stesso tempo esprime la continuazione della meritata fiducia del Senato nel suo illustre presidente. (*Bene*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udita la proposta dei senatori Di Sambuy, Melodia e Pisa; la pongo ai voti. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvata).

Non ho che a ringraziare il Senato della prova di fiducia che ha voluto darmi, e in una prossima tornata comunicherò i nomi dei senatori componenti le due Commissioni.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Ricovo in questo momento una domanda di interpellanza diretta all'onorevole ministro delle finanze dal senatore Vischi « circa l'urgente necessità di alleviare con i promessi provvedimenti la crisi enologica, specialmente nelle Puglie ».

Non essendo presente l'onor. ministro delle finanze, prego l'onor. ministro della pubblica istruzione di comunicare al suo collega delle finanze questa interpellanza.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Non mancherò di adempiere l'incarico che mi vien dato dall'onor. Presidente.

Comunicazione del presidente sulla salute di S. A. R. la Duchessa d'Aosta.

PRESIDENTE. Posso, con gioia, dar lettura oggi di un telegramma consolante sulla salute di S. A. R. la Duchessa d'Aosta.

Eccolo:

« Stamane non pubblicato bollettino salute S. A. R. Duchessa d'Aosta; però le notizie avute sulle condizioni della sua salute sono migliori:

« Il Prefetto
« GASPERINI ».

Credo di esser interprete dei sentimenti del Senato, esprimendo voti sinceri perchè questo inizio di miglioramento continui e conduca presto l'Augusta inferma alla più completa guarigione. (*Approvazioni vivissime*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio avvenute nella seduta di ieri.

Per la nomina di due commissari nella Commissione delle petizioni:

Senatori votanti	90
Il senatore Scialoja	ebbe voti 53
» Di Marzo	» 46
» Miceli	» 33
» Vischi	» 18

Proclamo quindi eletti i senatori Scialoja e Di Marzo.

Per la nomina di un commissario alla Commissione per i decreti registrati con riserva:

Senatori votanti	90
Il senatore Sacchetti	ebbe voti 50
» Melodia	» 33

Proclamo quindi eletto il senatore Sacchetti.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione di ballottaggio per la nomina di un questore nell'Ufficio di Presidenza, e di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Votazione per la nomina dei commissari al Consiglio superiore del lavoro, al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, alla Cassa dei depositi e prestiti, e di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione rimane aperta.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per le seguenti votazioni:

a) di un questore dell'Ufficio di Presidenza; risultano scrutatori i senatori D'Ayala-Valva, Di San Giuseppe e Caravaggio;

b) di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione; scrutatori i senatori Colonna Fabrizio, Melodia e Carta-Mameli;

c) dei commissari al Consiglio superiore del lavoro; scrutatori i senatori Borgatta, Fabrizi e Quarta;

d) al Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica; scrutatori i senatori Mirri, Dini e Pagano;

e) alla Cassa dei depositi e prestiti; scrutatori i senatori Cannizzaro, Guarneri e Mosso;

f) di vigilanza all'Amministrazione del Fondo pel culto; scrutatori i senatori Scialoja, Vacchelli e Municchi.

Svolgimento della interpellanza del senatore Vidari al ministro della pubblica istruzione per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per far cessare l'abuso delle anticipate ferie universitarie e degli esami fuori delle sessioni ordinarie.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Vidari al ministro della pubblica istruzione per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per far cessare l'abuso delle anticipate ferie universitarie e degli esami fuori delle sessioni ordinarie ».

Il senatore Vidari ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

VIDARI. L'anticipazione delle ferie universitarie di Natale e Capo d'anno, di Carnevale e di Pasqua, e gli esami fuori delle sessioni ordinarie, sono ormai mali cronici nelle nostre Università; e mali che turbano profondamente il regolare proficuo andamento degli studi. Se questi mali si lasciassero più a lungo continuare, forse, diverrebbero irrimediabili.

Ci vogliono, quindi, dei freni.

E il primo, a parer mio, dovrebbe essere la resistenza delle autorità accademiche e governative.

Ma che volete? L'autorità accademica, ai primi vetri rotti, alle prime porte sfondate, dopo un simulacro di difesa (non voglio dire se i Consigli accademici, facendo così, si comportino bene o male, perchè non intendo erigermi qui a giudice loro, sebbene io, forse, resisterei), i Consigli accademici, dico, cedono. E i ministri, per non aver noie parlamentari ed estraparlamentari, cedono essi pure. Quindi è che gli studenti, sapendo di poter chiedere qualunque cosa, non sentono più freni alle loro pretese.

E il male è contagioso; imperocchè dalle Università è sceso alle scuole secondarie.

Abbiamo assistito in questi giorni alla gazzarra, direi quasi alla cagnara, degli studenti secondari; sicchè aveva ragione l'altro giorno l'onorevole Vitelleschi quando diceva, che noi non ci dovremo meravigliare se questi disordini discenderanno un giorno fino agli asili infantili.

Egli è che noi viviamo in un'atmosfera sociale e respiriamo un'aria pregna di ribellioni. Tutti parlano dei loro diritti, più o meno presupposti; pochi ricordano i loro doveri, e meno ancora sono quelli che vi obbediscono.

I mali sui quali richiamo specialmente l'attenzione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, riguardano, come dicevo, le lezioni e gli esami; i quali, purtroppo, si sogliono ormai tenere normalmente fuori delle sessioni ordinarie.

Secondo la legge ed il regolamento universitario, le lezioni potrebbero essere circa una settantina: ma è gran mercè se il più diligente professore arriva alla cinquantina, poco su poco giù; anzi, non sono rari coloro i quali, per non affaticarsi troppo, le riducono ad un numero ben minore di cinquanta.

Quali sono le cause di questa gravissima, e quasi direi vergognosa, diminuzione delle lezioni?

A mio giudizio sono due. — In primo luogo è notissimo che gli studenti disertano le lezioni, perchè meno lezioni si tengono, e meno materia c'è per gli esami. E se è vero che la legge e il regolamento dicono che i professori hanno facoltà di interrogare su tutta la materia del corso, anche se tutta non fu sviluppata; egli è però anche vero che io pure, tutt'altro che corrivo, non mi sentirei d'interrogare i giovani sopra materie non insegnate. Di tal modo i giovani, non frequentando le lezioni, ottengono il loro scopo. — L'altra causa è di indole economica; imperocchè uno studente costa meno quando vive in famiglia, che non nella sede universitaria. E in questo i giovani sono spinti quasi, direi, dalle stesse famiglie a cui appartengono; perchè le famiglie sono interessate ad ottenere che i loro figli conseguano i gradi accademici col minore dispendio possibile. È la legge economica del minimo mezzo, che le famiglie applicano anche agli studi universitari. Ed ora che sono già così scossi i vincoli di ob-

bedienza dei figli verso i genitori, è naturale che se questi, anzichè spingerli a fare il loro dovere, lasciano correre, i risultati debbano essere disastrosi.

È soltanto nelle Università, le quali risiedono nei grandi centri, che la scuola può essere continuamente, se non abbondantemente, alimentata. Imperocchè nelle grandi città i giovani pensano che, risiedendo ivi ed in seno delle proprie famiglie, tanto vale frequentare anche le lezioni. Ma nelle Università (e sono molte e cospicue) che risiedono in centri minori, là il male si manifesta in tutto il suo pericolo; imperocchè i giovani, allora, fanno questo giuoco: si recano dalle proprie case alla sede universitaria e ritornano da questa a quelle quando loro fa comodo, o quando temono che ne possa venir loro alcun danno.

So che a Roma, a Torino, a Napoli, ciò avviene molto meno frequentemente. Ma la ragione è quella a cui accennavo dianzi. Massime a Roma, ove c'è un gran numero di famiglie di impiegati, è naturale che all'università i giovani accorran più facilmente e forse anche più volenterosamente.

Comunque sia, certo è che nulla havvi di più doloroso e mortificante (e la mortificazione è peggio del dolore) per un professore che si avvia a fare la propria lezione, di trovare spesso, in prossimità delle feste dette da principio, l'aula deserta, o di trovarvi giovani che passeggiano vicino all'aula senza entrarvi, e che guardano, sogghignando, il professore costretto a ritornare donde è venuto. Senza dire dei casi in cui i giovani escono in dimostrazioni tutt'altro che educate.

E pure le cose non sono dovunque così.

Nei politecnici, e cito ad onore quelli di Milano, Torino e Roma, le lezioni si fanno regolarmente; e, quantunque frequentate da giovani come quelli delle università, la disciplina vi è più osservata. Ciò vuol dire che ivi la forza direttiva è più energica: oltrecchè, ivi, è anche minore il numero degli studenti.

I rimedi ci sarebbero contro quelle diserzioni, e la legge ed i regolamenti li forniscono. Le leggi!

Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?

Rimedi, per esempio, potrebbero essere: la chiamata od appello, le esercitazioni, e il rifiuto

della firma in fin d'anno a coloro che non frequentarono diligentemente i corsi. Ma la verità è che gli appelli si fanno di rado, giacchè si dice che essi fanno perdere troppo tempo; le esercitazioni, poco su poco giù, non si fanno come gli appelli.

Ed in quanto al rifiuto delle firme in fin di anno, questa è una sanzione che svanisce nelle mani di molti professori. La firma non si rifiuta quasi mai; anzi vi sono professori i quali danno la firma al momento stesso in cui il giovane si presenta all'esame.

Che egli sia stato negligente, oppure che abbia frequentato sempre le lezioni, poco importa: la firma non si nega, e tutti sono trattati (vedete che giustizia!) alla medesima stregua. I freni, adunque, non funzionano, e gli studenti hanno buon giuoco in mano.

Però la colpa non è soltanto degli studenti. Come vi sono professori che non si valgono dei mezzi che la legge loro fornisce, ve ne ha pure di quelli che poco sentono il pungolo del proprio dovere.

Per questo riguardo, ci sono tre categorie di professori. Vi sono quelli che non piangono se gli studenti non vanno alle lezioni. Vi sono professori che se ne dolgono sì, ma che non hanno il coraggio di richiamarli alla osservanza del loro dovere. Vi hanno professori, infine, che cercano bensì tutti i modi per allettare e spingere i giovani alle lezioni, ma non sempre vi riescono.

Oltre a ciò vi è un altro fatto che merita di essere avvertito. Ed è questo: cioè, che se l'Università siede in un centro minore e non lungi da una grande città, i professori fanno lo stesso giuoco degli studenti; ossia, vanno all'Università quando il loro dovere scolastico ve li chiama, ma non vi risiedono, preferendo dimorare abitualmente nella grande città vicina. La qual cosa, già grave per sè, diventa più grave ancora se si tratta di professori con cliniche, giacchè durante l'assenza del professore esse sono lasciate nelle mani degli assistenti. Questa specie di assenteismo, che dà aggravio, che prima era in Inghilterra, è passato a noi ed è diventato scolastico, distrugge quasi del tutto l'ambiente universitario; quell'ambiente per il quale havvi un affiatamento continuo tra professori e studenti, sicchè vivono, quasi, di una medesima vita scientifica.

Allora lo studente, che ha bisogno di lumi, di notizie, di sussidi, li trova facilmente presso i professori. Ma questo non può avvenire per quei professori che regolano la loro diligenza coll'orario delle strade ferrate e sono premuti dalle partenze dei treni.

Di tal modo, questo ambiente universitario, che potrebbe essere tanto utile agli studi, si va sempre più affievolendo con grave danno comune, e massime di chi impara: e, di tal modo ancora, corre tra i giovani il pregiudizio che le lezioni si possono frequentare e non frequentare, e che il non frequentarle non è poi un gran male, principalmente ove sieno lezioni di indole teoretica; perchè a quelle di indole pratica gli studenti ci vanno abbastanza volentieri. Però non tutte le scienze permettono applicazioni pratiche nella scuola; e non tutte consentono di tradurre in esperimenti pratici gli insegnamenti della cattedra.

E poi, si dica pure che la pratica vale meglio della grammatica. Però questo può essere detto solo da chi non ha studiato. Vale la pratica, ma vale molto anche la grammatica.

Adunque, per questo riguardo, le cose vanno sempre peggiorando; e ne abbiamo avuto un esempio deplorabile negli esami dell'anno scorso per la carriera giudiziaria. Tutti ricordano il risultato di quegli esami, e quale ecatombe si sia consumata di giovani, i quali mostrarono di ignorare le cose più elementari del diritto. E non le avrebbero, forse, ignorate, se non avessero avuto quel disprezzo così stolto delle lezioni, e se le avessero, anzi, frequentate; perchè quando alle lezioni ci si va, qualche cosa s'impara e rimane.

E vengo agli esami.

Per la legge Casati, art. 170, gli esami si devono fare al principio ed alla fine di ogni anno scolastico; ed il regolamento generale universitario 26 ottobre 1890 ripete lo stesso comando.

Però questa legge e questo regolamento sono come le gride degli Spagnuoli: esse cantano bensì chiaro; ma gli orecchi che le dovrebbero ascoltare, sono sordi e non vogliono udire. Il regolamento del 1902, all'art. 14, dice che gli esami si danno dal 15 giugno, cioè cessate che sieno le lezioni, sino al finire dell'anno scolastico; e che ricominciano al 15 ottobre per continuare fino al nuovo riaprirsi delle scuole.

Tuttavia, questo regolamento che, sebbene condannato a morte, e forse giustamente, è ancora in vigore, fa qualche eccezione, e permette esami suppletivi, sotto però l'osservanza di queste tre precise condizioni: 1° che l'esame suppletivo sia giustificato da ragioni attendibili; 2° che la concessione sia fatta caso per caso; 3° che per ogni caso vi sia il voto favorevole del Consiglio accademico.

Credete che queste disposizioni sieno osservate?

Oibò! Cotesti esami suppletivi sono belli e buoni (o brutti e cattivi che si vogliono dire) esami fuori sessione, e si permettono non già singolarmente, ma in massa addirittura.

Lo scorso anno scolastico, per esempio, e quando la sessione ordinaria era già chiusa da un pezzo, si fecero esami sin verso la fine di marzo, quando cioè eravamo già a metà dell'anno accademico. Eppure, si ebbe il coraggio di dire che quegli esami erano la continuazione normale di quelli di prima; come se fosse in facoltà di alcuno di continuare la vita ai morti.

Venne la legge del 28 maggio 1903; la quale nell'art. 3° riconferma le disposizioni della legge Casati.

E poichè questa povera legge Casati, che pur dice tante buone cose, non è osservata, il legislatore senti il bisogno di ripetere ciò che già aveva detto in quella: vale a dire, che gli esami si fanno in fine ed al principio dell'anno scolastico, e non altrimenti. Tuttavia pur codesta legge del 28 maggio 1903, volendo fare anch'essa qualche concessione, dice che in quelle Università dove si abbiano molti studenti, è permesso prolungare le sessioni ordinarie su proposta del Consiglio accademico. Invece il prolungamento si concede sempre, numerose o no che sieno le Università, e *spinte* o *sponte*; e ciò per prevenire, si dice, guai maggiori. Così l'offesa della legge è continua e permanente.

Ond'è che le sessioni straordinarie, quantunque apparentemente e legalmente abolite, esistono sempre, e, sotto forma più o meno larvata, si può dire che sono ormai entrate nelle abitudini (brutte abitudini!) delle nostre Università.

Però, così facendo, non solo si offende la legge, ma si nuoce agli studi.

La mia esperienza universitaria di più che 40 anni mi insegna, che da 20 anni a questa parte, cioè da quando cominciò a imperversare il morbo delle sessioni straordinarie di esami, gli studenti che si presentano a quelle sessioni sono i più negligenti; quelli, vale a dire, che non riescono a superare gli esami nelle due sessioni ordinarie di giugno-luglio, e di ottobre. Oltrecchè, se gli esami fuori di sessione sono chiesti da molti, pochi si presentano a sostenerli.

A questo proposito debbo fare una dichiarazione che parrà sovversiva: cioè, ch'io non tenni mai esami fuori delle sessioni ordinarie; perchè mi sarebbe parso uno scandalo che io, professore di diritto, avessi dato ai giovani l'esempio di violare apertamente la legge. Da questo peccato sono assolutamente immune.

Io, dunque, raccomando vivissimamente all'onor. ministro della pubblica istruzione, che è mosso da così nobili sentimenti pel vantaggio e l'onore degli studi, perchè veda di porre un freno a tutti codesti gravi inconvenienti, che fanno così gran torto all'Università italiana.

E se è vero che un paese tanto vale quanto sa, è necessario che gli studi, per valere, si svolgano in un ambiente calmo e sereno. Però, ho gran paura che pur queste mie parole, come quelle di molti altri in altre occasioni, vadano perdute. Ciò che mi dorrebbe assai, perchè grande la mia affezione agli studi, e massime a quelli universitari, nei quali vivo da tanti anni. Si provveda, adunque, con prudente e savia fermezza alla osservanza della legge, ed anche la disciplina universitaria non sarà una parola senza contenuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. L'onor. Vidari ha considerato il fenomeno, certamente deplorabile, delle anticipate ferie, sotto un doppio punto di vista che, con un paragone tolto alla clinica, potrebbe così distinguersi: a seconda che il male si consideri come per se stante, ed a seconda che si consideri come un sintomo di un male più generale che investe tutto l'organismo universitario. Certo il fenomeno della diserzione scolastica può considerarsi per se stesso come una pessima consuetudine, e quindi è bene porsi la questione se

e quali rimedi possano giovare per impedire quel male.

L'onor. Vidari accennò ad alcuni di questi rimedi che si riscontrano nei nostri ordinamenti vigenti; altri ne potrei aggiungere anche io. Per esempio, provvede ad ovviare all'inconveniente, quella disposizione del regolamento universitario che stabilisce: nessun corso essere valido se almeno il professore non abbia dettato un *minimum* di 50 lezioni. Ho provveduto anche io in questo senso medesimo introducendo nel regolamento universitario una disposizione per la quale l'anno accademico viene automaticamente prolungato di tanto di quanto abusivamente le lezioni sono taciute. Questi rimedi empirici che mirano ad ovviare al male, così, come fenomenicamente si presenta, può credere l'onor. Vidari che io curerò per conto mio perchè siano applicati con la maggior severità. Ho più volte ed anche recentemente diramato ai rettori istruzioni colle quali richiamo alla stretta osservanza di queste disposizioni e invoco da loro l'esercizio di tutta l'autorità morale di cui sono rivestiti perchè facciano che queste scandalose consuetudini non persistano, anzi cessino. Però l'onor. Vidari, vecchio e provetto insegnante, maestro il cui nome onora l'Università italiana, non celava un certo senso di diffidenza e di dubbio quanto all'efficacia di questi rimedi, e ciò scusa il ministro se non può rispondere all'onor. Vidari in una maniera che formalmente lo dovrebbe contentare. Io non le dico, onor. Vidari, che con una circolaretta questi mali scompariranno. Io non lo dico, perchè ella sa meglio di me che un vero e radicale rimedio a questi mali non può sperarsi che da una radicale e profonda riforma degli ordinamenti universitari vigenti. L'onor. Vidari ricordava acutamente il paragone con la maggiore rigidità, diciamo anche la parola, con la vera serietà degli studi nei politecnici. Potrebbe anzi osservarsi che i lamentati inconvenienti oscillano fra due estremi, di cui l'uno è rappresentato appunto dall'ordine di studi cui l'onorevole Vidari alluse, l'altro pur troppo è rappresentato da quell'ordine di studi cui tanto io quanto l'onor. Vidari apparteniamo.

Ora questo dimostra all'onor. Vidari una cosa, e giustifica come io dissenta da lui in quanto egli affermava che il maggior zelo, la maggiore buona volontà onde gli studenti seguono taluni corsi

determinati o i corsi d'interesse Facoltà possano dipendere dal maggior rigore dei professori; nessun professore è così sanamente, giustamente, opportunamente rigido come l'onor. Vidari; eppure l'onor. Vidari confessa dolorosamente che di questa severità egli non ha raccolto, direi, alcun frutto o almeno ha raccolto dei frutti non abbastanza soddisfacenti.

Secondo me, dunque, tutto dipende da ciò, che l'Università italiana, in generale, non è né abbastanza una scuola di studi professionali, né abbastanza una scuola di pura ed alta cultura. I politecnici a cui alludeva l'onor. Vidari, sono realmente, rigorosamente, puramente, degli istituti professionali; essi sono organizzati per quel fine; lo studente comprende che seguendo diligentemente i corsi, egli non obbedisce soltanto ad una regola, ad un comando formale, egli raggiunge una utilità immediata, sensibile, ed è per ciò che egli è assiduo alle lezioni, è perciò che nei politecnici quegli scandali non avvengono. Nella mia esperienza d'insegnante ed anche di professionista ho assistito a questo curioso spettacolo. Gli studenti delle Facoltà di legge che disertavano le lezioni dei professori universitari fra cui anche di eminenti, di valenti professori, la cui lezione sarebbe stata per loro veramente utile, quei medesimi studenti così negligenti verso il professore, erano di una diligenza, di una laboriosità veramente straordinaria, al seguito di un procuratore legale qualunque, di un infimo leguleio, al quale essi prestavano ogni genere di servizio, per fino i più umili di andare, per esempio, a comprare il foglio di carta bollata. Ora perchè questa differenza, onorevole Vidari? Evidentemente perchè nel concetto di questi giovani c'era la convinzione, sia pure falsa, che della lezione del professore si poteva anche fare a meno, e di quella pratica immediata professionale del loro, così detto, maestro non si poteva fare a meno, ai fini degli scopi personali che essi si proponevano.

Io penso che a rimuovere i vari mali delle Università italiane occorre innanzi tutto definirne il carattere. Io sarei persino indifferente tra i due estremi, quantunque le mie personali tendenze siano precisamente nel senso che l'Università sia puramente e semplicemente un istituto di alta cultura scientifica; che l'Università non si occupi di dare diplomi o di con-

ferire l'attestazione che il tale è abile a fare questa o quell'altra professione; che l'Università sia e resti una sorgente di sapere cui ognuno attinge quella quantità di scienza che crede e che può servirgli nella sua vita avvenire.

Questa è la mia personale tendenza, ma ad ogni modo sarei anche disposto ad ammettere la soluzione opposta, e diversa, cioè di fare delle università anche in quelle facoltà che ora si dicono e si chiamano di pura scienza, delle scuole rigidamente professionali. Ma sia l'università una cosa, o sia l'altra, in un modo o nell'altro, decisamente; mentre per ora l'università, così come è, è abbastanza scuola puramente scientifica, per non valere come scuola professionale; è abbastanza scuola professionale, per non essere scuola scientifica.

Abbiamo creato un organismo ibrido, che, in realtà, duole il dirlo, non raggiunge alcuno degli scopi, né nel senso dell'alta cultura, né nel senso di una idonea abilitazione professionale.

Venendo poi al secondo degli argomenti trattati dall'onor. Vidari, e per quanto riguarda il prolungamento degli esami, anche questo è un fenomeno morboso della vita universitaria italiana ed io debbo, in primo luogo, osservare all'onor. Vidari, ed è una lieve rettifica che io fo ad una sua affermazione, che la legge Casati non esclude che gli esami possano aver luogo mentre nell'università s'insegna; in altri termini la legge Casati non esclude, anzi esplicitamente ammette che possa coincidere un periodo di esami con un periodo di lezioni.

Dice infatti la legge: « gli esami si faranno al cominciamento e alla fine di ogni anno accademico, ed avranno luogo, per quanto sarà possibile, in ore diverse da quelle che sono stabilite per le lezioni ».

Ora questa ultima proposizione dell'articolo non avrebbe senso se non fosse implicitamente ammesso che insieme con gli esami possano aver luogo anche le lezioni; perciò non è contro la legge Casati, né quindi contro il regolamento (che si presume l'abbia applicata) né contro la legge del 1903 (che, come bene osservava l'onor. Vidari non è in sostanza che una ripetizione della disposizione dell'art. 170 della legge Casati), non è dunque contro que-

ste leggi, nè contro i regolamenti il fatto che pure si verifica, che cioè degli esami si prolunghino nel periodo, nel quale le lezioni si danno.

L'onor. Vidari dice che ciò costituisce un fenomeno deplorabile; certo, in talune forme determinate che esso assume, merita il biasimo e la censura che l'onor. Vidari gli attribuisce. Tuttavia io lo prego di considerare che l'applicazione delle leggi, per quanto fatta con la maggiore buona volontà, trova dei limiti nelle resistenze che oppongono gli stati di fatto; nè è possibile pretendere una applicazione ugualmente rigida di una disposizione di legge, a condizioni di cose radicalmente diverse. Non è possibile considerare gli esami universitari solo tenendo presente quel che può richiedersi in una Facoltà di scienze, rigorosamente disciplinata secondo ciò che si è detto, frequentata per ogni singolo anno da 15 o 20 iscritti, che distribuiti fra le due sessioni danno una media di sette od otto esami per sessione estiva o autunnale.

In questo caso si comprende che il prolungamento degli esami costituisca un vero abuso intollerabile, e che dia luogo, con perfetta ragione, a tutte le censure che l'onor. Vidari ha oggi rivolto contro di esso.

Ma consideriamo il caso di una Facoltà, come quella di Napoli, in cui ogni corso ha molte centinaia di iscritti, in cui l'elenco di coloro che debbono subire l'esame, in fin d'anno, e dei rinviati (peggio ancora se concorre la combinazione dei corsi biennali o triennali) qualche volta arriva al migliaio.

Ora è possibile, senatore Vidari, essere così severi con una Facoltà, con un Consiglio accademico, con un ministro, che consentano un prolungamento della sessione autunnale che non resti precisamente nei termini di rigore dell'articolo tale del regolamento o della legge?

Io ritengo che in questi casi si subisce una legge di necessità, la quale è più forte di qualunque disposizione legislativa e di qualunque buona volontà del ministro.

Certo, onor. Vidari, io non vorrei che ella intendesse queste parole in un senso più largo di quello che esse hanno.

Certo la legge c'è ed io intendo farla rispettare; ma che da questi confini entro cui, per ragione di tempo, gli esami debbono conte-

nersi, in certi casi si esorbiti in guisa che il fenomeno del prolungamento (che la legge consente) abbia una estensione che sorpassa, non lo nego, ciò che sarebbe nello spirito della legge stessa, io credo che sia una necessità pressochè inevitabile.

Se anche qui vogliamo dalla mera considerazione della legge esistente, formulare non fosse altro che un'aspirazione verso un nuovo diritto, io dichiaro al senatore Vidari, senza esitazione, che vagheggio, e spero di aver modo di presentare la questione al Parlamento in un tempo non lontano, un sistema per il quale in materia di sessioni di esami universitari, si segua quel parere che aveva fra' Cristoforo in fatto di duelli; io non vorrei sessioni di esami universitari!

Io non credo utile all'insegnamento, soprattutto all'alto insegnamento, lo stabilire questi traguardi obbligatori per cui in un determinato periodo di tempo che il legislatore fissa, diverse centinaia di studenti (quando si tratta dell'Università di Roma, di Napoli, di Torino, bisogna parlare di 400 o 500 studenti per volta) necessariamente, ad un'epoca fissa, il 15 di giugno o di ottobre, debbano presentarsi in folla dinanzi alla porta di un'aula universitaria per essere dichiarati conoscitori completi e perfetti del diritto commerciale, amministrativo, della clinica medica o della patologia chirurgica. Poichè qui sta l'assurdo degli attuali sistemi! Lo onorevole Vidari che è un vecchio insegnante mi dica: è possibile far gli esami seriamente quando il professore vede innanzi alla sua porta centinaia di studenti? Sicchè per quanta buona volontà ci metta, è facile comprendere che per poco che l'esame duri un quarto d'ora, occorrebbero qualche volta dei mesi!

Il sistema che io vagheggio è affatto diverso. Ed è un sistema che ha non solo riscontri nell'ordinamento tedesco, ma tradizioni italiane, perchè era il sistema delle Università borboniche, dell'Università di Napoli, ed è la ragione per cui soprattutto l'Università di Napoli resiste a questa istituzione rigorosa dei periodi dell'esame. L'Università abbia per funzione sempre l'esame; l'Università esamini sempre. Ma lei mi dirà: se esamina sempre non farà mai le lezioni. Ed è questo appunto che avviene con il sistema delle sessioni; dovendo esser in servizio permanente per tutti gli esami della Facoltà tutti

i professori, si comprende che non sia conciliabile l'insegnamento con gli esami: ma se si abolissero le sessioni e gli esami fossero permessi in tutto il periodo dell'anno universitario di guisa che lo studente possa richiedere di essere esaminato quando lo voglia, sarà eliminato questo inconveniente. Il professore in luogo di dare due o tre lezioni alla settimana, secondo la consuetudine, e far poi una vita veramente disgraziata nei mesi di luglio ed ottobre, nei quali è proprio degno di compassione, darà gli esami in tutto l'anno, destinando ad essi tre o quattro giorni del mese.

Io spero che la fiducia del Parlamento mi autorizzerà di presentare un progetto di legge che riformi in questo senso e che la faccia finita con le ribellioni dei studenti, per terze o quarte sessioni!

Per ora la legge vi è, ed io debbo farla osservare, tenuto però conto di quelle circostanze di fatto, le quali, lo creda il senatore Vidari, sono superiori a qualunque buona volontà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vidari.

VIDARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIDARI. Io non intendo discutere ora le opinioni dell'onor. ministro intorno all'ordinamento degli studi universitari, e molto meno intorno alla utilità maggiore o minore degli esami, che egli vorrebbe abolire del tutto. Io credo, invece, che l'abolizione degli esami avrebbe per effetto che i nostri giovani studierebbero meno ancora di oggi. Soltanto una cosa voglio avvertire, cioè che se la legge Casati, ricordata dall'onorevole ministro, dice che gli esami si danno in principio ed in fine dell'anno scolastico, in modo però da non interrompere le lezioni; ciò non vuol dire ancora, fuori casi veramente eccezionali, che gli esami si abbiano a poter dare liberamente e normalmente anche durante il periodo delle lezioni. Appunto perchè questa, a parer mio, non può essere che una eccezione, deve essere contenuta entro i più stretti limiti: altrimenti, non avrebbe ragione di essere la disposizione generale della legge dianzi rammentata, cioè che gli esami si devono tenere entro quei due periodi. L'onor. ministro ha avuto buon giuoco parlando di Napoli: ma là ci sono cinquemila studenti, e quindi le leggi ed i regolamenti non vi si possono applicare col rigore

che si può usare altrove. Però bisogna pensare che l'Università di Napoli, per quanto grande e cospicua, ha per compagne molte altre Università, non meno illustri, sebbene con molto minor numero di studenti; ed in queste la legge potrebbe essere applicata tale e quale, senza gli inconvenienti di Napoli. Tanto minore in quelle il numero degli studenti, il mantenimento della disciplina dovrebbe essere più facile, appena si volesse veramente mantenerla.

Del resto, accetto ben di cuore la dichiarazione del ministro, e cioè che egli farà osservare rigorosamente la legge. Io lo esorto vivamente a volere ed a fare così.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Ho l'onore di leggere al Senato una lettera che ricevo in questo momento dal Prefetto di Palazzo che dice:

« Sua Maestà il Re, accogliendo con grato animo il desiderio espresso da V. E. a nome di codesto alto Consesso, riceverà l'E. V. l'Ufficio di Presidenza e gli onorevoli senatori che volessero aggregarsi, sabato 10 corrente alle ore 10 e 30 (Abito di mattina) ».

Do atto al Prefetto di Palazzo di questa comunicazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Rinvio di interpellanza.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che l'interpellanza dell'onor. Odescalchi, che era posta all'ordine del giorno per quest'oggi, non potrà essere svolta, perchè, sventuratamente, l'onor. ministro degli esteri è indisposto. Appena questa sua indisposizione, che speriamo passeggera, sarà cessata, l'interpellanza verrà rimessa all'ordine del giorno.

Annunzio e ritiro di interpellanza.

PRESIDENTE. Devo dare comunicazione di un'altra interpellanza che venne or ora deposta al banco della Presidenza dall'onorevole senatore

Scialoja, così concepita: « Domando al signor ministro della pubblica istruzione come intenda provvedere al titolo di direttore didattico a coloro che prima dell'entrata in vigore della nuova legge per la scuola e per i maestri elementari, ne hanno tenuto l'ufficio, dando prova sicura della loro capacità intellettuale e morale ed essendo muniti di sufficiente coltura, conformemente all'ordine del giorno votato dal Senato l'11 giugno 1904 ».

Progo l'onor. ministro della pubblica istruzione di dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Io accetto l'interpellanza; ma siccome ho uno schiarimento di fatto da dare che potrebbe renderne forse superfluo lo svolgimento, così dichiarerò all'onorevole Scialoja ed al Senato che il disegno di legge a cui allude, e che è un adempimento doveroso dell'invito contenuto in un ordine del giorno votato dal Senato, è in via di preparazione, e conto di presentarlo al più presto.

SCIALOJA. Mi dichiaro completamente soddisfatto di questa promessa fatta dal ministro e ritiro la mia domanda d'interpellanza.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda di ripristinare nei Regolamenti universitari l'osservanza alle vigenti leggi sulla pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca l'interpellanza del senatore Maragliano al ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda di ripristinare nei Regolamenti universitari l'osservanza alle vigenti leggi sulla pubblica istruzione.

Il senatore Maragliano ha facoltà di parlare per isvolgere la sua interpellanza.

MARAGLIANO. La ragione, onorevoli colleghi, della mia interpellanza sta anzitutto nell'imminente pubblicazione di un nuovo Regolamento universitario; poi nella consuetudine, da tutti conosciuta e da tutti deplorata, delle infrazioni e violazioni continuate fatte fino ad ora con Regolamenti universitari alle leggi vigenti sulla pubblica istruzione.

Voi quindi, mi pare, troverete giustificato il desiderio ed il voto che viene espresso con

questa mia interpellanza, che i Regolamenti nuovi vengano una buona volta informati al rispetto della legge.

Le abituali violazioni che tutti deploriamo hanno avuto la loro radice, onorevoli colleghi, in quella smania dominante in Italia della confusione dei poteri. Così è avvenuto frequentemente che i corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione si sono voluti convertire in corpi legislativi e hanno suggerito e stabilito modificazioni di legge, con regolamenti; modificazioni che poi vennero compiacentemente accettate dai ministri del tempo.

E così è avvenuto nel campo della pubblica istruzione quello che non si consente avvenga negli altri campi dell'attività governativa, cioè che i ministri abitualmente sfuggano alla loro responsabilità, perchè si palleggiano fra l'approvazione e i suggerimenti dei corpi consultivi da un lato, tra la sanzione dei corpi tutori dall'altro, e a questo modo la sanzione dei corpi tutori e i suggerimenti dei corpi consultivi fan sì che poi si introducano nei regolamenti aperte e manifeste violazioni di legge.

Io certo qui non mi farò ad enumerare tutte quelle che si contengono nei Regolamenti precedenti; richiamerò solo l'attenzione dell'onorevole ministro e vostra, sopra qualcuna che ha maggior valore per il nostro organismo universitario, per il buon andamento dei nostri studi.

Anzitutto segnalo che coi regolamenti vigenti e precedenti, sia nella lettera, sia nello spirito, vennero radicalmente mutate le disposizioni della legge Casati relative agli esami universitari. Quale era il concetto della legge Casati, consegnato negli articoli del capitolo che riguarda gli esami? Era quello anzitutto di avere esami in poco numero in materie, scelte per regolamento, fra quelle rese obbligatorie nelle varie Facoltà. Il concetto direttivo del legislatore circa gli esami si integrava, poi, nello stabilire un esame generale finale, il quale rappresentava una prova seria, tanto più seria, inquantochè obbligava gli studenti a dare la dimostrazione della loro coltura in tutti i singoli rami della scienza, nella quale intendevano laurearsi. Difatti noi troviamo all'articolo 128 della legge Casati che « gli esami generali si aggirano intorno al contenuto di tutte le materie, di cui si è dato saggio negli esami speciali ». E poi, l'esame generale comprendeva

una prova scritta, un esperimento orale, ed ancora la presentazione di una tesi originale e la discussione della medesima. E quella prova scritta e questo esperimento orale dovevano svolgersi sopra tutte le materie che fanno parte degli studi delle Facoltà. Così si aveva una laurea sul tipo di quelle comprensive che si fanno nelle Università tedesche, la quale obbligava il candidato a studiare, non sui piccoli quinterni che riassumono le lezioni, talora scarse del maestro, ma ad avere invece la perfetta conoscenza delle materie della Facoltà nella quale aspirava di addottorarsi.

E va ricercato ancora il modo con cui la legge Casati prescriveva che fossero composte le Commissioni per questi esami. La Commissione, infatti, constava di membri nominati in parte dalla Facoltà e in parte dal ministro. Ora tutto questo è scomparso. Noi abbiamo veduto creata una quantità di esami riguardanti non solo le materie comprese nella legge Casati, ma ancora molte altre materie aggiunte. E badate che la legge Casati, la quale aveva pensato e divinato il possibile differenziarsi delle varie discipline, aveva stabilito questo all'art. 127: « Non vi sarà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è assegnata, e qualunque sia il numero dei professori dai quali è impartita ». Disposizione questa che nettamente dimostra come fosse nella mente del legislatore che gli esami non dovessero essere smiuzzati per tutte quelle singole branche differenziate, che via via potevano essere richieste dal progresso scientifico.

Il primo comma di questo medesimo articolo poi dice che gli esami speciali versano intorno ad una delle materie principali della Facoltà, e l'art. 131 vuole che il regolamento stabilisca quali siano le materie principali, sulle quali si abbia a dare l'esame obbligatorio. Tutto ciò attualmente è cambiato; è violata dal regolamento non solo la lettera, ma anche lo spirito della legge vigente; perchè, basando le indagini sul valore del candidato sopra singoli esami, si viola il concetto pedagogico al quale la legge era ispirata. Non dirò di quello che si è fatto per gli esami generali. Gli esami generali, come potrebbero dire molti vecchi insegnanti che sono presenti in quest'Aula, sono stati ridotti ad una commedia, e ad una com-

media spesso scandalosa, specie per l'autorità del corpo universitario; perchè si tratta di tesi che talora sono passate tradizionalmente da una generazione di studenti ad un'altra, e discusso *pro forma*.

Così la prima prova prescritta dalla legge, quella di un componimento scritto sopra un determinato argomento, tratto dalla materia che ha formato oggetto degli esami speciali, e l'esperimento orale intorno a temi, tratti da queste medesime materie, è scomparso, ed è rimasta solo la dissertazione sopra la tesi, scritta liberamente dal candidato: quella che rende spesso l'esame umoristico.

In materia di esami è noto che i pareri sono molto disparati e varie sono le opinioni degli insegnanti. Vi è chi li vorrebbe tutti aboliti, vi è chi ne vorrebbe dati pochi; nessuno è partigiano di molti esami. Tutte le volte che si è dovuto esprimere in Parlamento, per qualsiasi ragione, un voto su questo argomento, si è sempre sostenuto che gli esami speciali dovessero essere pochi o nulli. Invece questo concetto, pure essendo ben delineato nella legge, fu sempre violato dai regolamenti, che hanno disposto sempre diversamente.

L'onor. ministro certo potrà, anzi può, dirmi che tutti questi regolamenti sono passati alla trafila, discussi dai Corpi consultivi e da Commissioni speciali, ecc.; ma tutto questo non monta. Non vi sono che i Corpi legislativi che hanno la facoltà di fare leggi, e non vi è parere di Corpo consultivo che possa autorizzare a violarle; epperò io ritengo che sarebbe mettere in forse il proposito, che l'onor. ministro mostrò sempre di voler rispettare la legge, dubitando che i nuovi regolamenti non rispettino nella lettera e nello spirito la legge Casati, su questo argomento. Perciò vedremo nel nuovo regolamento enumerate, come la legge Casati vuole, non solo le materie obbligatorie per l'insegnamento, ma anche quelle sulle quali si dovrà dare l'esame, come la legge prescrive. Quindi, in omaggio alla legge, il numero degli esami sarà sempre inferiore a quello delle materie che vengono insegnate.

Faccio poi osservare all'onorevole ministro che, rispettando l'art. 136 della legge Casati sopra gli esami generali, avrebbe il mezzo di stabilire ed attuare in gran parte quel concetto dell'esame di Stato che, iniziato dall'onorevole

Baccelli, oggi viene, universalmente, desiderato e richiesto da tutto il corpo insegnante; perchè l'articolo 136 appunto prescrive che una parte della Commissione deve essere nominata dal ministro fra persone estranee alla Facoltà. Ora si comprende perfettamente che attuando esattamente, alla lettera, queste disposizioni, si verrebbe ad avere in parte quello che si desidera per un esame di Stato: cioè esaminatori i quali non siano quelli che hanno tenuto i corsi ai giovani. Si avrà, quindi, una maggiore garanzia sulla serietà degli esami, unico modo realmente di por fine ai continuati scioperi degli studenti.

Noi sappiamo che gli studenti oggi sciopevano con molta facilità, perchè sanno che, per gli esami, non devono prepararsi che sopra le piccole parti delle materie che sono state svolte; mentre invece, quando esistano esami come sono stabiliti dalla legge Casati, e siano dati da estranei alle Facoltà, allora gli studenti sono obbligati a procurarsi la vera conoscenza delle materie che devono sapere, e non si limiterebbero a prepararsi sugli zibaldoni delle lezioni fatte dai loro insegnanti.

Io raccomando questo punto alla savia considerazione dell'onorevole ministro, perchè senza bisogno di leggi speciali, qui vi sarebbe già il mezzo di stabilire, in una certa forma, un esame di Stato.

Ma altra e più grave infrazione viene fatta alla legge universitaria vigente dal regolamento universitario ultimo, da quello che prende nome dal ministro che l'ha promulgato, il ministro Nasi. Udite quello che è stato fatto. L'art. 56 della legge Casati stabilisce in un modo perentorio, che non ammette alcuna scappatoia, alcuna eccezione, quali debbono essere i membri del corpo accademico. Dice: « Il corpo accademico in tutte le Università è formato dai professori ordinari, e là dove vi sono, dai dottori aggregati. Le persone che senza appartenere ad alcuna delle Facoltà sono deputate a titolo di professori straordinari o ad un altro titolo qualunque, autorizzate ad esercitare qualche ufficio accademico nella università, non fanno parte di questo Corpo ». Ed anche la legge sulla pubblica istruzione napoletana all'art. 12 ripete su per giù le stesse disposizioni: « Il corpo universitario », essa dice, « è formato di professori ordinari, onorari e benemeriti; le persone che sono de-

putate a titolo di professore straordinario, o che, ad altro titolo qualunque, siano autorizzate ad esercitare qualche ufficio di Università, non fanno parte di questo corpo ».

Ebbene, sapete, onorevoli colleghi, che cosa ha stabilito il regolamento universitario dell'onor. Nasi? Che i liberi docenti abbiano parte, con una rappresentanza ai consigli di Facoltà, chiamandoli così nella Facoltà. I liberi docenti prendono per tal modo parte alla votazione per la elezione del preside, e del rettore.

Ora, domando: Non è questa funzione di membro del corpo accademico? È possibile concepire che una persona, che non fa parte del corpo accademico, possa entrare in un Consiglio di facoltà, eleggerne il preside, eleggere il rettore?

Questa disposizione è stata accolta con singolare sorpresa da tutti quanti si interessano al nostro organamento universitario, e tanto più per le speciali condizioni in cui versa la libera docenza in Italia.

Badisi bene, e tengo qui anzitutto a dichiararlo, non è ai liberi docenti, singolarmente, che si indirizzano le mie parole. Ne conosciamo tutti dei rispettabili, dei molto valorosi. È all'istituto per sè della libera docenza, qual'è in Italia, che vanno rivolte le considerazioni mie. Or bene, qual'è questo istituto? Quali sono le condizioni sue? Non le dirò io; ricorderò invece come furono giudicate nell'altro ramo del Parlamento.

Noi vediamo che nella relazione fatta dall'onor. Fani, relatore di una Commissione composta di persone competenti, fra le quali citerò il compianto onorevole Bovio, si legge: « che la libera docenza in Italia non ha conseguito alcuno dei suoi fini, vuoi quello di costituire una efficace concorrenza al pubblico insegnamento, per modo che questo, dal battere continuo ed operoso di quello, si sentisse eccitato sempre a studi nuovi e a nuove ricerche, nè l'altro di essere alla docenza ufficiale coeoperatrice e ausiliaria ».

Un deputato insegnante, il compianto Buonomo, propose che si abbandonasse un sistema che aveva denaturato e demoralizzato la istituzione.

E l'onor. Cardarelli, nostro collega, in quella seduta, disse parole roventi all'indirizzo dell'istituto che funzionava allora, come funziona

adesso, perchè nessuna legge e nessuna disposizione è venuta a modificarlo.

Vi ricorderò ancora che l'onorevole Fusinato, membro di un'altra Commissione nella quale si trovavano pure autorevoli professori e parlamentari, disse:

« La verità è che oggi la libera docenza, nonostante il valore di molti che la esercitano, è la foglia più secca del nostro albero universitario. Ben poco essa produce di utile, e, mentre non contribuisce ad elevare la dignità degli insegnanti e la moralità della scolaresca, offende gli interessi del pubblico erario, che in tante parsimonie conseguite, a scapito dei più vivi interessi scientifici, rimane gravato da un notevole onere, senza alcun profitto nè della scienza nè dell'insegnamento ».

Vi potrei ancora ricordare, ma non lo farò perchè, sebbene pubblicate da tanto tempo, sono tutte impresse nella vostra memoria, le parole roventi con cui un nostro illustre collega, l'onorevole Pasquale Villari, segnalava e stigmatizzava l'istituto della libera docenza, quale è attualmente nei nostri ordinamenti legislativi.

Posso solo aggiungere che quelle critiche fondate e vere, che faceva allora il senatore Villari, per una Università del Regno, ora sono applicabili a molte e molte altre.

Questa disposizione regolamentare che deploriamo, non trovò davvero l'istituto della libera docenza mutato da quel che era quando avvennero le critiche, anzi lo trovò peggiorato, poichè è aumentato di anno in anno l'onere che crea al bilancio dello Stato, e, se dico male, il ministro mi corregga, credo che l'onere sia giunto al milione di lire, se non l'oltrepassa. Ebbene io domando, era proprio, prescindendo dalla considerazione legale ed entrando nelle viscere del fatto, era proprio questo il momento di introdurre innovazioni di questa natura?

Era questo Istituto in grado di essere elevato nell'ambiente ufficiale universitario e con una disposizione violatrice della legge? La legge lo vieta, e se non lo vietasse la legge, lo vieterebbe la ragione. Non bisogna smarrire il concetto dell'ente universitario quale deve essere; si deve ricordare che in tutte le Università del mondo l'ente universitario ha solo la sua legale ed ufficiale rappresentanza nei professori ordinari, che per la loro stabilità, per la posizione cui sono giunti, per i loro lavori, per

la loro indipendenza burocratica e scientifica, non hanno più bisogno di nessuno, e non possono avere altra considerazione che quella del benessere e del trionfo della scienza e del progresso degli studi.

Noi vediamo quel che si fa presso le nazioni nelle quali la libera docenza è fiorente assai più di quello che non sia in Italia: ad esempio la Germania. Ebbene là nessuno si è sognato mai che il privato docente potesse entrare a far parte del corpo accademico, ed avere funzioni come quelle che gli furono date da noi.

Nè in Francia gli *agrégés* hanno prerogative analoghe a quelle che furono concesse illegalmente da noi. Tutto milita quindi, se non vi fosse anche la legge che lo vieta, ad eliminare dal prossimo regolamento tali disposizioni. Ed io son convinto che l'onorevole ministro non permetterà che nel nuovo regolamento faccia capolino, sotto qualsiasi forma, questa violazione della legge; non permetterà che i liberi docenti siano ammessi nè in seno alle Facoltà, nè in seno ai Consigli accademici.

Che cosa è il Consiglio accademico? Il Consiglio accademico, sia nella legge Casati, sia nella legge universitaria di Napoli, ha una definizione bene determinata.

La legge Casati dice: « Il rettore è coadiuvato dai presidi delle Facoltà nell'esercizio delle sue funzioni ». E l'art. 49 della legge napoletana stabilisce « un Consiglio dei presidi accanto al rettore ». Quindi il Consiglio accademico rappresenta un corpo che deve essere la emanazione più squisita del corpo accademico, che non può essere composto che di membri del corpo accademico, e conseguentemente non si può concepire che, in qualsiasi maniera vi possano entrare anche i liberi docenti. Non è in questo modo davvero che si può elevare la libera docenza. Non è il fatto di non far parte del corpo ufficiale universitario che l'ha resa poco autorevole; è il modo col quale è organizzata, è il modo col quale funziona, è l'attributo che la legge vigente le dà. Epperò finchè la libera docenza non sia elevata con nuove disposizioni; finchè non assuma il carattere di complemento agli studi ufficiali, per insegnare materie complementari; finchè le nuove disposizioni non stabiliscano questo, non potrà raggiungere la posizione che deve avere, quella posizione che gli insegnanti ufficiali debbono

desiderare che abbia, e che tutti desideriamo, perchè tutti la vorremmo avere aiuto efficace nello svolgere le branche complementari delle cattedre ufficiali; quelle branche che ad essa dovrebbero venire esclusivamente riservate.

Finchè questo non avvenga; finchè nuove disposizioni legislative non lo consentano, noi non possiamo permettere che i liberi docenti, a dispetto della legge, entrino nel corpo accademico. E dirò di più: se non bastassero le disposizioni della legge Casati; se non bastassero le disposizioni della legge napoletana, che ho citato, mi permetterei di far riflettere all'onorevole ministro che l'ultima legge, che abbiamo testè discussa e votata in Senato, la legge del 12 giugno 1904, ribadisce questo concetto. Questa legge dice: « I professori straordinari, divenuti stabili, fanno parte del corpo accademico ». Vale a dire che la nuova legge, quella fatta sotto gli auspici dell'attuale ministro, discussa pochi mesi or sono in seno alla nostra Assemblea, ha stabilito che, non solo i liberi docenti, ma anche gli straordinari che non hanno la stabilità, non possano entrare a far parte del corpo accademico.

Giacchè ho la parola su questo argomento, io farei un voto all'onorevole ministro in riguardo ancora al nuovo regolamento, ed è quello di evitare di inserirvi delle disposizioni che la esperienza ha dimostrato che non furono mai attuate, e non si attueranno mai.

Tutti i regolamenti universitari da un pezzo, infatti, parlano di programmi, di studi che i professori ufficiali devono mandare al Consiglio superiore, e che non mandano mai. Vi è inoltre una disposizione, la quale dice che le aule universitarie non possono essere concesse altro che per adunanze relative all'insegnamento. Ebbene noi vediamo che ogni giorno, in tutte le università del Regno, le aule sono concesse per adunanze che servono a tutti gli scopi, fuorchè a quelli relativi agli studi.

È questa una disposizione, che dovrebbe sopprimersi, perchè non è mai rafforzata da provvedimenti che la facciano rispettare, perchè toglie il prestigio all'autorità universitaria, perchè, coi concetti che si ebbero fino ad ora, e che nulla accenna di vedere mutati, non può essere attuata, mancando alle autorità universitarie la forza di attuarla.

Un'ultima raccomandazione ed ho finito. Ab-

biamo una legge la quale non è stata ancora guastata da nessun regolamento, perchè è nuova: è la legge del 12 giugno 1904.

Ora, io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questo punto, che i regolamenti non vadano al di là dell'intenzione del legislatore, e che la legge non sia guastata con quelle disposizioni transitorie che il Senato ha respinto e cancellato. Tutti quanti ricordiamo che il progetto di legge qual venne presentato alla pubblica discussione, nella nostra Assemblea, portava una serie di disposizioni transitorie, le quali lasciavano adito ad appigli, a tutta quella valanga di professori nominati per grazia di Dio dai precedenti ministri. Ricorderanno che in allora si disse, e fui io che insistei su questo punto, ed ebbi la soddisfazione di trovare l'onorevole ministro ed i colleghi concordi: si disse che dei professori straordinari, che esistevano attualmente nelle Facoltà italiane, ve ne erano parecchi i quali non erano stati, nè il primo, nè il secondo, nè il terzo, in alcun concorso, e che quindi questi professori, nominati per cortesia, e niente altro che per cortesia, non potevano essere equiparati a quelli che venivano nominati con questa legge, e per i quali venne istituita la nuova figura di professori straordinari stabili.

Ora evidentemente se, con disposizioni transitorie, un qualsiasi corpo consultivo venisse a modificare questo concetto, che è integrale della disposizione legislativa, commetterebbe un'altra violazione della legge.

E quindi faccio voti, e credo non inutilmente, presso l'onorevole ministro, perchè veda che sotto il governo suo non avvenga la violazione di questa legge ancor vergine. Con questo ho finito, augurandomi in precedenza che l'onorevole ministro mi dica che nessun regolamento uscirà, il quale non sia ossequente alla legge. Di questo me ne dà affidamento la dottrina sua, come giurista, il suo ossequio alla legge, quale membro del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.* L'onorevole Maragliano nel principio dello svolgimento della sua interpellanza e anche nel corso di essa, ha chiamato cattiva consuetudine quella per la quale i ministri coprono o

tentano di coprire la loro responsabilità dietro pareri di corpi consultivi od approvazioni di autorità di revisione.

Io assicuro l'onorevole Maragliano innanzi tutto, che a questa consuetudine io non mi unifermo. Io intendo perfettamente che dinanzi al Parlamento il ministro è sempre ugualmente responsabile, tanto se il provvedimento sia stato preso in conformità, quanto se in difformità dei pareri di qualsiasi corpo consultivo, sia pure altissimo.

Il principio, per il quale l'amministrazione consultiva venne istituita, non lede nè diminuisce menomamente l'integrale responsabilità del ministro, appunto perchè esso è libero di seguire o no il parere di queste autorità. Se non che, non per volermi coprire dietro la responsabilità di corpi collegiali, ma per una ragione del tutto diversa e che certamente l'onorevole Maragliano apprezzerà, io non potrei in questo momento venire ad un'indagine di merito sopra questioni sulle quali per ora io attendo il parere di questi corpi consultivi.

La questione, l'onorevole Maragliano m'intende, è perfettamente diversa. In quanto il ministro è per legge obbligato in certi casi a sentire il parere dei corpi consultivi, quale è il Consiglio superiore da un lato, il Consiglio di Stato dall'altro, non sarebbe conveniente che il ministro dichiarasse qual'è la sua opinione precisamente su quelle questioni sui quali i corpi consultivi destinati dalla legge debbono dare il loro parere.

Ciò malgrado, ritenni opportuno di rispondere all'interpellanza dell'onorevole senatore Maragliano sia per riguardo alla persona dalla quale mi era rivolta, e sia ancora per deferenza a quest'alto Consesso, e sia finalmente perchè era opportuno che in questo periodo di gestazione del nuovo regolamento universitario, fossero noti anche i voti che l'onorevole Maragliano intendeva manifestare.

Ma vi è un'altra ragione di particolare utilità della presente interpellanza, in quanto cioè l'onorevole Maragliano sollevava una questione in un certo senso pregiudiziale che prescinde dalla questione di merito e che tende a stabilire quale sia il vero confine del regolamento di fronte alle disposizioni della legge.

Per questo insieme di ragioni l'onorevole Maragliano e il Senato consentiranno che nel rispon-

dere io mi attenga a quello che è il lato pregiudiziale e formale della questione, e dichiarare il modo con cui intendo i rapporti fra legge e il regolamento, specie sui punti che l'onorevole Maragliano ha qui ricordato, perchè in generale sarebbe un pleonasma, se io venissi a dire che intendo nel regolamento rispettare la legge. Ogni ministro si presume che ciò faccia; e quando anche non lo faccia, o intendesse di non farlo, non verrebbe a dirlo. Soltanto ricorderò che non ho esitato a sospendere i regolamenti speciali di Facoltà, non perchè non credevo giovevole agli studi che determinate facoltà si dividessero in biennii o in triennii, ma perchè ritenevo e ritengo che questa facoltà è per ora negata dalla legge Casati, secondo la quale lo studente ha diritto di seguire gli studi nel modo che crede meglio.

Risponderò dunque all'onorevole Maragliano, prescindendo dal merito ed esaminando le varie questioni sotto l'aspetto della legalità formale. L'onorevole Maragliano ha parlato prima del modo con cui gli esami attualmente si fanno e che, secondo egli afferma, sono contrari alle disposizioni della legge Casati, poi della inclusione dei liberi docenti nel consiglio della Facoltà, e finalmente della interpretazione da fare retroattivamente o transitoriamente alla legge, recentemente votata dal Parlamento, sulla nomina dei professori universitari.

Ora, per quanto riguarda gli esami, basta confrontare i testi, ed è certo che il modo onde dispongono sulla materia i regolamenti vigenti appare difforme dalla legge Casati.

Su questo punto nessun dubbio. Dove però io non potrei consentire con l'onorevole Maragliano è nel ritenere che i regolamenti, cioè facendo, debbano qualificarsi come incostituzionali od illegali. E ciò per una ragione puramente storico-giuridica cioè, che fra la legge Casati del 1859 e i regolamenti universitari vigenti, ed anche i precedenti, più o meno prossimi agli attuali, è interceduta una nuova legge. Una legge la quale su questo punto fu manifestamente derogativa alla legge Casati. La legge Casati stabiliva il modo degli esami con quei criteri che l'onorevole Maragliano ha detto, e che io non ripeterò; però è venuta la legge Matteucci, la quale nel suo art. 4, stabilì un regolamento da approvarsi per decreto Reale, il quale, diceva, stabilirà in conformità, ecc., la durata,

l'ordine e la misura dell'insegnamento ed il modo degli esami in tutte le Università del Regno.

Dunque, la legge Casati dava i criteri particolari ed i modi con cui gli esami si dovessero fare. Una legge posteriore, la legge Matteucci, fece che questa autorità, o, meglio direi, questa competenza sul modo di ordinare gli esami, che prima era affidata al potere legislativo, passasse nel potere esecutivo. Approvo io il concetto dell'art. 4 della legge Matteucci? Lo dichiaro subito; no. E che io non lo approvi, sorge da una dimostrazione diretta, in quanto si deve a me, ministro attuale, un disegno di legge per il quale la materia degli esami secondari, che si riteneva incontrovertentemente di competenza del potere esecutivo, in virtù di una legge da me presentata, è venuta nella competenza del potere legislativo.

Io credo che la materia degli esami, come quella che tocca veri e propri diritti, sia materia di competenze del potere legislativo; è per lo meno strano che il Parlamento, il quale tutto di viene chiamato a deliberare sopra argomenti la cui importanza assoluta può qualche volta sembrare ben scarsa; quando poi si tratti di stabilire i modi, i criteri, onde si determina il diritto del giovane ad un giusto giudizio, questo debba ritenersi competenza del potere esecutivo, anzichè del potere legislativo. Personalmente ritengo, e ne ho dato prova, che questa sia per sè materia di competenza del potere legislativo e non dell'esecutivo; ma dall'altro lato debbo riconoscere che se la legge Casati si ispirava a questo medesimo ordine di criteri, la legge Matteucci trasferì questa competenza nel potere esecutivo; quindi gli articoli dei regolamenti vigenti sono bensì diversi da quelli che la legge Casati aveva in proposito scritti, ma non possono ritenersi incostituzionali, perchè la base della loro legalità si trova nell'articolo 4 della legge Matteucci.

Per quanto poi riguarda l'inclusione dei liberi docenti nei Consigli di Facoltà, io prescindo dalla questione di merito. Ci sarebbe da discorrere assai a lungo. Io non nego tutti gli inconvenienti attuali della libera docenza, ma solo domando a me stesso se una delle cause di questo decadimento della libera docenza non debba riconoscersi nell'averla lasciata assolutamente senza guida; sicchè qui la libertà è

diventata licenza ed ha generata la irresponsabilità. Io credo che un nuovo ordinamento della libera docenza, la quale conferisca dei diritti, ma insieme fissi i doveri, e determini gli elementi di una vera responsabilità collettiva, possa giovare alla libera docenza medesima ed all'Università. Ma prescindiamo dalla questione di merito.

Ho detto in principio le ragioni per cui di ciò non vorrei occuparmi; guardiamo la questione di forma e di pura legalità. L'onorevole Maragliano ha creduto e crede che con l'inclusione dei liberi docenti nei Consigli di Facoltà, il regolamento Nasi abbia violato l'art. 56 della legge Casati. Io dico francamente che ciò a me non pare. Bisogna intendersi sui limiti del potere regolamentare verso le leggi; nè può ritenersi che sia vietato al potere regolamentare di dare disposizioni o provvedimenti su cose di cui la legge non si è occupata; in altri termini, per tutto ciò che la legge tace non si può dire che ci siano divieti. Ora la legge Casati all'art. 56 si limita a definire che cosa sia il corpo accademico e dice che il corpo accademico, non Consiglio accademico, si noti, si compone di tutti i professori ordinari. Con quali fini molteplici, sia data questa definizione, lo dice la stessa legge, fine importantissimo fra tutti la concessione delle guarentigie che la legge dice spettare ai membri del corpo accademico.

Ora, se ed in quanto un regolamento avesse aggiunto al corpo accademico i liberi docenti o un'altra categoria di insegnanti, ai fini che la legge stabilisce, l'onorevole Maragliano avrebbe ragione nel dire che la legge sarebbe stata violata; ma altro è definire il corpo accademico, altro è statuire sopra alcuni Consigli direttivi dell'Università di cui la legge Casati, come l'onorevole Maragliano riconosce, non si occupò.

Sotto questo aspetto la questione rimane impregiudicata ed il potere regolamentare ha legalmente stabilito il modo con cui i Consigli di Facoltà, o universitari o accademici, come voglia dirsi, possano costituirsi. E che così sia, onorevole Maragliano, si desume da una considerazione, sulla quale lei da abile legista onorario, ma non per questo meno abile e sottile degli effettivi, ha sorvolato.

Ella protesta contro l'ammissione dei liberi

docenti nei Consigli di Facoltà perchè la ritiene contraria alla disposizione della legge Casati che definisce il corpo accademico; ma io obbietto: allora crede egualmente illegale l'inclusione dei professori straordinari nei Consigli di Facoltà? E badi che questa inclusione non è dovuta al regolamento Nasi; io ormai sono vecchio professore, posso dirlo, e *ab initio* cominciai la mia carriera da straordinario e feci sempre parte dei Consigli di Facoltà. Ora, l'onorevole Maragliano deve essere conseguente; delle due l'una: o egli dà all'interpretazione dell'art. 56 il senso, secondo me troppo largo, che solo perchè si definisce il corpo accademico, si definiscono coloro che possano far parte dei vari Consigli universitari, e allora deve ritenere che la introduzione degli straordinari costituisca una illegalità, per la medesima ragione per cui ritiene che costituisca una illegalità la inclusione dei liberi docenti. Se invece a questo non intende arrivare, vuol dire che egli accetta la mia ipotesi, e ritiene che la legge definisca il corpo accademico, ai fini che la legge stessa designa, e senza pregiudicare il modo della formazione dei vari Consigli di Facoltà. Ed allora l'accusa di illegittimità svanisce. Si intende che io lascio impregiudicata la questione di merito; se, ciò malgrado, sia opportuno che i liberi docenti facciano parte dei Consigli di Facoltà.

Finalmente, per quanto riguarda la terza questione, il senatore Maragliano si preoccupa delle possibili illegalità future. Egli in un certo senso, da scottato che ha paura dell'acqua fredda, teme che nell'applicazione di questa nuova legge anche il regolamento commetta delle illegalità. Lo assicuro che io cercherò di evitare ciò.

Relativamente alle condizioni dei professori straordinari nominati prima della presente legge, ricordo perfettamente la discussione che ebbe luogo qui al Senato. Io dichiarai allora e dichiaro ora che i professori universitari, nominati in virtù dei regolamenti precedenti, conservavano la loro posizione giuridica, sicchè la nuova legge non può nè diminuire nè aumentare la sfera del loro diritto quesito. Queste dichiarazioni feci allora e confermo oggi. Il giudizio sulla attuazione di questa formola generale (l'onor. Maragliano lo intende anzi lo presentiva) non potrà darsi, se non quando avremo sott'occhio le disposizioni concrete intorno a questo argomento.

Mi auguro che il senatore Maragliano sarà soddisfatto di queste mie risposte.

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ringrazio anzitutto l'onor. ministro della sua cortesia nel rispondermi. Mi permetto però di fargli una domanda.

L'onor. ministro mi ha detto che, per quello che riguarda gli esami, fra la legge Casati e i regolamenti successivi, è intervenuta la legge Matteucci, la quale all'art. 4 stabiliva che doveva farsi un regolamento da approvarsi con decreto Reale, e che quel regolamento fu fatto.

È vero, ma l'art. 4 di quella legge diceva pure che il regolamento doveva essere fatto in base alla legge Casati. Ciò posto, io dico: È questo regolamento quello solo che deve far testo, perchè ha l'autorità che gli viene dalla legge; ma esiste ancora?

Si? Ma allora onor. ministro io devo ripetere tutto quello che ho detto, perchè i regolamenti odierni mutano completamente ciò che era stabilito da quello Matteucci. Per esempio, per gli esami di laurea si stabilisce che debbano essere dati con una dissertazione per iscritto, fatta in un locale chiuso, senza libri, ecc., come appunto stabilisce la legge Casati. Ora, a me pare, che se vige il regolamento Matteucci, è stato violato. Ma la legge non fu davvero modificata, e la questione resta qual'era.

Veniamo all'altro punto dei liberi docenti. L'onor. ministro è un abile giurista ed è un abile disserente, e certamente egli ha potuto trovare una spiegazione alla inclusione, fatta dal regolamento Nasi, dei liberi docenti nei Consigli di Facoltà. Ma badi bene, onor. ministro: la legge Casati, la legge napoletana, dicono che i liberi docenti non devono far parte del Corpo accademico, non solo non menzionandoli, — perchè al primo capoverso dell'art. 56 è detto che il Corpo accademico è formato dai professori ordinari ed aggregati — ma, badi bene, anche escludendoli tassativamente; infatti la legge dice che le persone, le quali, senza appartenere ad alcuna delle Facoltà, sono dotate di un titolo qualsiasi ed autorizzate a qualsiasi ufficio accademico, non fanno parte del Corpo accademico. Quindi a me pare che la legge abbia chiuso rigorosamente le porte del Corpo accademico a chi non è professore ordinario, e oggi anche a chi non è professore straordinario, titolare,

stabile, come prescrive la nuova legge del 12 giugno 1904.

Così, malgrado tutto l'ossequio che professo per l'onorevole ministro, il quale pur riservandosi di studiare la questione, ha emesso sinteticamente una opinione che poteva giustificare la disposizione del regolamento Nasi, persisto nel ritenere che l'art. 56 vieta questo. Si potrebbe forse dire che per parte dei Consigli accademici non si richiede la qualità di membro del corpo accademico. Ma allora, ne converrà l'onorevole ministro, avremmo questa curiosa condizione di cose, che persone, le quali non appartengono al corpo accademico, eserciterebbero poteri giurisdizionali sul corpo stesso, e persone che non appartengono al corpo accademico eserciterebbero poteri elettivi per cariche del corpo stesso.

Io confido che l'onorevole ministro, esaminando, come si propone di esaminare, tutta la questione, voglia considerarla ancora da questo lato, e specialmente poi dal lato della modificazione che porterebbe all'indirizzo sia della libera docenza, sia delle Università, organizzate come sono attualmente, modificazione che si potrebbe fare solo in base ad una legge e non ad una disposizione regolamentare.

L'onorevole ministro disse: la libera docenza ora è senza guida. Domando scusa, tutta la legge universitaria nostra, oltre che una guida, stabilisce una giurisdizione sulle libere docenze, e se questa fosse attuata, l'erario non pagherebbe indebitamente somme a liberi docenti che non fanno scuola: si svolgerebbe la libera docenza in modo diverso: sarebbe efficacemente esercitata la tutela delle Facoltà e del Consiglio accademico.

Nè è qui, lo sa l'onorevole ministro, che sta la debolezza delle libere docenze; è il sistema della percezione delle tasse di iscrizione quello che, per parere conforme di tutti i legislatori, di tutti i competenti in materia, ha abbassato il livello della libera docenza; e finchè non sia modificato questo sistema (e per modificarlo ci vuole una legge), non si rialzerà certo il livello della libera docenza, poichè l'abuso da me lamentato ha snaturato l'essenza dei nostri istituti universitari. Io confido che l'onorevole ministro, esaminando la questione da tutti i punti di vista, soddisferà le aspirazioni, non solo mie personali, ma della gran massa dei

professori delle Università italiane. E con queste speranze, mi dico soddisfatto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Non facendovi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni fatte in principio di seduta.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un Questore nell'Ufficio di Presidenza:

Senatori votanti . . .	107
Il senatore Serena	ebbe voti 53
» Sonnino	» 50

Proclamo eletto il senatore Serena, Questore del Senato.

Votazione per la nomina di commissari al Consiglio superiore del lavoro (tre):

Senatori votanti . . .	106
Maggioranza	44
Il senatore De Angeli	ebbe voti 71
» Cerruti Carlo	» 68
» Pisa	» 64

Eletti i senatori De Angeli, Cerruti Carlo e Pisa.

Votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti:

Senatori votanti . . .	100
Maggioranza	51
Il senatore Vacchelli	ebbe voti 79
» Levi	» 74
» Mezzanotte	» 73
» Pisa	» 4
» Cerruti	» 3
» Lucchini	» 1

Eletti i senatori Vacchelli, Levi e Mezzanotte.

Votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo pel culto:

Senatori votanti . . .	107
Maggioranza	54
Il senatore Baccelli Giovanni . . .	ebbe voti 66
» Vitelleschi	» 61
» Taiani	» 55
Schede bianche	21

Eletti i senatori Baccelli Giovanni, Vitelleschi e Taiani.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione:

Senatori votanti . . . 104

Maggioranza 53

Il senatore Blaserna ebbe voti 45

» Rossi Luigi » 35

Voti nulli o dispersi 18

Proclamo eletto il senatore Blaserna.

Votazione per la nomina di tre commissari al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica:

Senatori votanti . . . 100

Maggioranza 51

Il senatore Astengo ebbe voti 57

» Municchi » 30

» Balestra » 21

» Caravaggio » 20

» Caetani di Sermoneta. » 19

» Cavasola » 14

» Sonnino » 13

» Roux » 11

» Vitelleschi » 8

Voti dispersi 27

Proclamo eletto il senatore Astengo ed il ballottaggio tra i senatori Municchi, Balestra, Caravaggio e Caetani di Sermoneta che ebbero il maggior numero di voti.

La votazione di ballottaggio si farà nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

II. Indirizzo in risposta al discorso della Corona.

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 13 dicembre 1904 (ore 17)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.